

Le Usanze della Borsa, deliberate unanimamente nell'assemblea della Camera della Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna il 4 giugno 2008, e messe in vigore provvisoriamente

“Normative per il Commercio alla Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna (Usanze della Borsa)”

Parte A

Disposizioni generali

Le Usanze sono state messe in vigore definitivamente tramite i competenti Ministri Federali con l'approvazione IL.99.1.2/92-III/9/2008 del 28 novembre 2008.

Usanze della Borsa artt. 1 – 76

Normative per il Commercio alla Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna (Usanze)

PARTE A

Disposizioni generali

Buona fede

Per tutti gli affari regolati in queste usanze vige il principio della buona fede.

I. Ambito d'applicazione

Art. 1

Applicazione delle normative (usanze)

1. Le normative per il commercio alla Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna (usanze), sia la parte A (disposizioni generali) che la parte B (disposizioni particolari per il commercio con singoli prodotti) trovano applicazione, se le parti contrattuali non hanno convenuto diversamente, sugli affari con i prodotti di commercio della Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna, se l'affare è avvenuto in questa Borsa o avvenuto comunque con il riferimento sulle sue Usanze di Borsa.
2. Se gli affari con i prodotti di commercio della Borsa vengono conclusi nella Borsa o fuori Borsa con il riferimento alle Usanze di Borsa, e se vengono redatti dei contratti, le condizioni, che non sono contenute né nelle Usanze di Borsa, né nelle Condizioni Generali del Contratto Standard Viennese (vedi allegato III alle Usanze di Borsa), per essere valide devono essere visibilmente rilevate nel contratto come particolarmente stipulate oppure fissate in modo da far capire chiaramente che si tratta di condizioni speciali stipulate in modo particolare.

II. Contratto

Art. 2

Lettera di Conferma

1. Se si scambiano contratti di agenti o lettere di conferma, oppure se questi vengono impartiti da una parte del contratto o da un agente, il suo contenuto è rilevante per le relazioni contrattuali. Con ciò tutti gli accordi vengono sospesi. I contratti e le lettere di conferma vengono considerati approvati, se non vengono immediatamente contraddetti per iscritto.
2. Se si impartiscono contratti di agenti e/o lettere di conferma, è decisiva la non contraddetta lettera di conferma del venditore. Se vengono emessi soltanto una lettera di conferma del compratore ed uno stabilito dell'agente, vale la non contraddetta lettera di conferma del compratore.
3. Se in seguito si fanno ancora degli accordi orali, essi valgono soltanto se vengono immediatamente confermati per iscritto da almeno una parte. Questi scritti vengono considerati approvati, se non avviene immediatamente una contraddizione scritta.

Art. 3

Controversia sull'attuazione di un contratto

Nel caso in cui sussista una controversia sull'attuazione di un contratto, colui che sostiene l'esistenza del contratto è obbligato a porre immediatamente in via telematica (art. 46) un termine d'approvazione di un giorno lavorativo. La risposta deve avvenire in via telematica. Dopo la scadenza del termine d'approvazione senza esito, colui che sostiene l'esistenza del contratto può chiedere il risarcimento dei danni per inadempienza in base all'art. 19.

Art. 4

Annessione

1. Se alla conclusione del contratto le parti pattuiscono l'annessione di un nominato contratto d'acquisto modulare o altre condizioni modulari alle usanze, oppure se usano equivalenti formulazioni, le condizioni del contratto d'acquisto modulare o delle altre condizioni modulari hanno validità in aggiunta alle usanze, ammesso che le usanze non contengano eventuali disposizioni e che le condizioni del contratto d'acquisto modulare o delle altre condizioni modulari siano applicabili analogicamente.

2. In caso di controversia decide il competente Tribunale Arbitrale.

Art. 5

Rilievo di contratto

1. Un contratto può essere rilevato da terzi con efficacia contro l'altra parte contraente soltanto con l'approvazione scritta di quest'ultima.
2. Crediti di denaro possono essere ceduti senza l'approvazione dell'altra parte contraente.

III. Adempimento temporale nei casi dei contratti di fornitura

Art. 6

Fornitura e presa in consegna

1. La fornitura avviene entro lo stipulato termine di consegna a scelta del venditore. Si deve fornire e ricevere nel caso di contratti con la denominazione:
 - a) "fornitura immediata": entro tre giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto;
 - b) "fornitura pronta consegna": entro sette giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto;
 - c) "fornitura a inizio di un mese": dal 1^{mo} al 10 del relativo mese;
 - d) "fornitura a metà mese": dal 11 al 20 del relativo mese;
 - e) "fornitura a fine mese": dal 21 fino all'ultimo del relativo mese;
 - f) "fornitura la prima metà di un mese": dal 1^{mo} al 15 del relativo mese;
 - g) "fornitura la seconda metà di un mese": dal 16 fino all'ultimo del relativo mese;
 - h) "fornitura entro un dato mese": entro il mese;
 - i) "fornitura entro un periodo di due mesi": entro i due mesi in qualsiasi momento;
 - j) "fornitura su più di un mese": p.es. gennaio/maggio: entro ogni mese in parti mensili circa uguali;
 - k) "fornitura in sequenza": entro lo stabilito periodo in quantità parziali circa uguali;
2. È salva la convenzione di altri termini di fornitura.
3. Se l'ultimo giorno del periodo di fornitura delle lettere h), i) e k) cade di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo riconosciuto dalla legge, il termine di fornitura scade il giorno lavorativo precedente. Nei casi da c) a g) il termine di fornitura è prorogato fino al giorno lavorativo successivo.

4. Merce che viene venduta come “in magazzino”, “disponibile” o “in loco”, dev’essere effettivamente presente ed immediatamente fornibile al momento della conclusione del contratto.
5. Se non è stato accordato un termine di fornitura, la merce vale come prontamente fornibile.

Art. 7

Disposizione di carico

1. Il compratore è obbligato a emanare una disposizione di carico eseguibile, nel caso di contratti con la denominazione:
“subito”: senza invito del venditore al giorno della stipulazione del contratto;
“pronto”: senza intimazione del venditore entro tre giorni lavorativi dopo la stipulazione del contratto;
“fornitura entro un determinato periodo di tempo” (art. 6, cap. 1 c-k):
entro tre giorni lavorativi dopo l’arrivo di un’intimazione del venditore. Questa non deve avvenire antecedente al terzo giorno precedente all’inizio del periodo di fornitura. Una precedente intimazione è efficace soltanto dal terzo giorno lavorativo antecedente il termine di fornitura.
2. Disposizioni di carico devono pervenire al venditore entro i termini nominati nel capoverso 1.
3. Dopo l’arrivo della disposizione di carico il venditore è obbligato a fornire entro dieci giorni lavorativi, al massimo però fino all’ultimo giorno del termine di fornitura. Se la disposizione di carico arriva soltanto dopo la scadenza del periodo d’adempimento, senza che sia stata fissata una proroga del termine, il venditore è obbligato a fornire entro 10 giorni lavorativi. Dopo il decorrere senza esito di questo termine al compratore spettano i diritti in base agli artt. 18, 19.
4. Se nel contratto è previsto il ricevimento della merce con diversi mezzi di trasporto, spetta al compratore un diritto di scelta. Questo diritto dev’essere esercitato al momento dell’impartizione della disposizione di carico.
5. La disposizione di carico deve mettere in grado il venditore di caricare, spedire e consegnare la merce.

6. Il compratore ha il diritto di cambiare una disposizione di carico una volta data. Il venditore deve rispettare questo cambiamento, nella misura in cui e fin quando è in grado di farlo. Le spese che ne derivano vanno a carico del compratore.
7. Se il compratore non impartisce una disposizione di carico entro i termini previsti nel capoverso 1, spettano al venditore, dopo il decorrere senza esito della rilevante proroga del termine (art. 18), i diritti per inadempienza in base all'art. 19.

Art. 8

Fornitura a mezzo carro merci

1. Il venditore è obbligato a ordinare il carro merci per conto e rischio del compratore e a fornire la merce franco stivata o assettata nel carro merci.
2. La non tempestiva messa a disposizione di carri merci tramite l'impresa di ferrovia prolunga il periodo di fornitura per la durata della non messa a disposizione. Il venditore deve informare di ciò immediatamente il compratore.
3. Il venditore è obbligato ad esaminare i carri merci messi a disposizione prima del caricamento e ad accertarsi sull'idoneità degli stessi per il carico. Per i danni causati dall'inosservanza di quest'obbligo, il venditore risponde al compratore.
4. Il venditore è obbligato a procurare gli eventualmente necessari assi di sostegno e a curarsi della loro regolare apposizione e guarnizione. Le spese che ne derivano vanno a carico di quello che deve pagare il trasporto.
5. Il venditore deve far sigillare i carri merci con piombi.
6. Se la fornitura da una stazione è stata convenuta con una tariffa particolare, il venditore deve sopportare l'aggiuntivo prezzo di trasporto ed i supplementi fino alla prossima stazione ferroviaria, se non ha informato il compratore alla conclusione del contratto che per la stazione del carico vale una tariffa speciale. Nelle compravendite franco di nolo di una tale stazione lo stesso obbligo vale per il compratore. Lo stesso vale, se viene fornito da, oppure ad un collegamento secondario, o una banchina e se ne derivano spese secondarie.

Art. 9

Fornitura a mezzo veicolo stradale

1. Se in un contratto di fornitura viene concordato il ritiro della merce con un veicolo stradale, questo non si trasforma in un contratto su richiesta o su presa in consegna.
2. La spiegazione, che la merce deve essere ritirata con un veicolo stradale, vale come disposizione del carico. Dopo l'arrivo della dichiarazione il venditore deve tempestivamente nominare al compratore il posto del carico.
In caso di fornitura "immediata" o "pronta" (art. 6, 1.cap., lettera a) e b)) il compratore deve accogliere la merce entro i termini nominati in quell'articolo. In tutti gli altri casi (art. 6, cap.1, lettera c)-k)) il compratore ha l'obbligo di ritirare la merce entro sette giorni lavorativi dopo l'arrivo dell'intimazione durante il tempo di carico usuale sul posto.
3. Se al compratore non viene consegnata la merce all'indicato posto di carico, il venditore deve sostituire al compratore tutte le spese causate dal non carico del veicolo.
4. L'accordo "veicolo stradale" senza la dettagliata indicazione del mezzo di trasporto include tutti gli usuali mezzi di trasporto per i beni di massa.

Art. 10

Fornitura a mezzo imbarcazione

1. Nel caso delle vendite Cif valgono le disposizioni degli artt. 50 ss.
2. Nel caso delle vendite Fob e delle vendite franco veicolo lungo nave di mare oppure posto di fornitura del venditore valgono le disposizioni degli artt. 64 ss.

IV. Adempimento temporale dei contratti su collaudo o su richiesta

Art. 11

Presa in consegna o richiesta

1. Se si vende su presa in consegna entro un determinato periodo di tempo, il compratore ha il diritto di prendere in consegna la merce in qualsiasi giorno lavorativo a sua scelta in questo periodo di tempo. Le disposizioni sui termini dell'art. 6 valgono adeguatamente.
2. Se si vende su richiesta entro un determinato periodo di tempo, il compratore ha il diritto di richiedere la merce in qualsiasi giorno lavorativo a sua scelta in questo periodo di

tempo. Con l'arrivo della dichiarazione di richiesta il venditore è obbligato all'immediata fornitura.

3. Il compratore deve avvisare il veicolo stradale tempestivamente in modo da rendere possibile al venditore la fornitura entro il convenuto periodo di presa in consegna.
4. In caso di prese in consegna Fob valgono le disposizioni degli artt. 64 ss.

Art. 12

Dichiarazione di richiesta

1. La dichiarazione di richiesta deve mettere il venditore nella posizione di caricare la merce, di spedirla o di consegnarla.
2. Il compratore ha il diritto di cambiare la dichiarazione di richiesta una volta data. Il venditore deve rispettare questo cambiamento, se e fin quando è in grado di farlo. Le spese che ne derivano vanno a carico del compratore.
3. Se il compratore non impartisce nessuna dichiarazione di richiesta entro lo stabilito periodo di tempo, spettano al venditore, dopo il decorrere del rilevante periodo di grazia in base all'art. 18 senza esito, i diritti per non adempimento in base all'art. 19.

Art. 13

Merce di magazzino

Se la merce di magazzino deve essere presa in consegna entro un determinato termine, le spese ed i rischi dopo il decorrere di questo termine passano al compratore. Il venditore ha il diritto dopo il decorrere del termine di far pesare e separare la merce alle spese del compratore. Se il venditore non si avvale di questo diritto, è determinante il peso constatato in un'ulteriore presa in consegna.

V. Disposizioni generali sull'interpretazione di contratti

Art. 14

Luogo di adempimento per la fornitura

1. Il luogo di adempimento per la fornitura è il posto di carico, dove la merce viene caricata sull'effettivo mezzo di trasporto.

2. Se si vende franco un luogo di destinazione, è questo il luogo di adempimento.

Art. 15

Spese di trasporto e pericolo di trasporto

1. Se si commercia franco vagone o veicolo stradale, il luogo di partenza è il luogo di adempimento. Il compratore sostiene le spese di trasporto ed il pericolo di trasporto.
2. Nei contratti conclusi franco nolo il venditore sostiene le spese di trasporto ed il compratore il pericolo del trasporto.
3. Nelle compravendite franco un luogo di destinazione il venditore sostiene il pericolo del trasporto e le spese fino a questo luogo.

Art. 16

Tempo di adempimento

1. Il venditore adempie il contratto al momento della consegna della merce al trasportatore, e nelle compravendite franco un determinato luogo con la consegna in questo luogo.
2. La data dei documenti di trasporto vale come prova del momento di consegna della merce, se non viene provata l'inesattezza di questa data.
3. Se si vende con uno specifico termine di arrivo, è determinante la comunicazione del trasportatore entro l'usuale periodo di comunicazione. Se la comunicazione avviene già prima dell'inizio del tempo di adempimento, vale come fatta per il primo giorno lavorativo del tempo di adempimento. Il venditore deve sostenere tutte le spese aggiuntive causate dalla comunicazione precoce.

Art. 17

Parità nel carico a mezzo carro merci o a mezzo veicolo stradale

1. Se si vende con la parità di una determinata stazione ferroviaria come stazione di carico, il venditore ha il diritto di fornire anche da un'altra stazione ferroviaria come stazione di parità. Eventuali differenze del prezzo di trasporto vanno a carico o a favore del venditore. Il compratore deve sostenere le spese di trasporto dalla stazione di parità alla stazione di ricevimento.

2. Se si vende con la parità di una stazione da considerare stazione di destinazione, il compratore ha il diritto di disporre la merce presso un'altra stazione invece della convenuta stazione di parità. Eventuali differenze del prezzo di trasporto vanno a carico o a favore del compratore. Il venditore deve sostenere le spese di trasporto dalla stazione di carico alla stazione di parità.
3. I sovrastanti capoversi trovano la relativa applicazione nel caso di un carico con veicoli stradali.

VI. Non adempimento

Art. 18

Proroga del termine

1. Colui che non adempie entro i convenuti termini cade in mora.
2. Nel caso del non tempestivo adempimento di un contratto, colui che non è caduto in mora dopo la scadenza del termine per l'adempimento ha il diritto di fissare in via telematica (art. 46) una proroga del termine che deve pervenire alla parte morosa fino alle ore 15 di un giorno lavorativo, se la proroga del termine deve cominciare il giorno lavorativo seguente.
3. La durata di una proroga del termine per la fornitura o per la presa in consegna è di:
 - a) due giorni lavorativi, se come tempo per l'adempimento è stata convenuta la condizione "immediata";
 - b) tre giorni lavorativi, se come tempo per l'adempimento è stata convenuta la condizione "pronta" oppure un tempo per l'adempimento inferiore ad un mese;
 - c) cinque giorni lavorativi, se come tempo per l'adempimento è stato convenuto un mese o più di un mese.
4. La proroga del termine per il pagamento è di un giorno lavorativo (art. 40, cap.2).
5. La proroga del termine per l'impartizione di una disposizione di carico o per una dichiarazione di ritiro è di un giorno lavorativo.
6. Se una proroga del termine viene posta già prima della scadenza di un termine per l'adempimento, inizia a decorrere il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per l'adempimento.

7. Una proroga del termine commisurata troppo breve non è valida, vengono invece date inizio le proroghe dei termini prescritte nei capoversi 3, 4 e 5. Una proroga del termine commisurata troppo a lungo è valida come fissata.
8. La revoca oppure il prolungamento di una proroga del termine sono ammessi solo con il consenso della parte contrattuale morosa.
9. Non bisogna porre una proroga del termine,
 - a) se si vende merce “disponibile”, “in magazzino”, “in loco”, “senza proroga del termine” oppure merce di magazzino in base all’art. 13;
 - b) se si è convenuto che il contratto deve essere pronto o annullato in un determinato giorno (contratto a termine fisso);
 - c) se l’altra parte contrattuale dichiara espressamente per iscritto che non adempierà il contratto.

Art. 19

Diritti nel caso di non adempimento

1. Dopo il decorrere senza esito della proroga del termine la parte non morosa ha il diritto,
 - a) di recedere dal contratto e/o
 - b) di chiedere il risarcimento del danno invece della prestazione, oppure
 - c) di immagazzinare la merce per conto della parte morosa in un terzo luogo, se il venditore ha preannunciato l’immagazzinaggio insieme alla fissazione della proroga del termine.
2. I diritti del cap.1, lettere a) e b) sono dati anche nei casi in cui, secondo l’art. 18, cap.9, non c’è bisogno di una proroga del termine.
3. Se si vuole far valere il risarcimento del danno, il venditore può far intraprendere una vendita coattiva ed il compratore un’acquisto di copertura, rispettivamente per conto della parte morosa tramite un agente o un sensale di borsa della Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna. L’incarico al sensale di borsa / agente deve essere affidato entro tre giorni lavorativi dopo la scadenza della proroga del termine o dopo l’inizio del non adempimento.
4. Il risarcimento del danno può essere fatto valere inoltre tramite l’accertamento della differenza tra il prezzo contrattuale ed il prezzo del giorno (accertamento del prezzo). L’accertamento del prezzo deve avvenire in base alle direttive stampate nell’allegato I, e cioè a scelta della parte non morosa o
 - a) da un sensale della Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna, o

- b) da un agente che appartiene ad una borsa grano o borsa merci, o
 - c) dal competente Tribunale Arbitrale stesso.
5. Il giorno di riferimento per l'accertamento del prezzo è il giorno lavorativo seguente alla scadenza della proroga del termine. Lo stesso vale nei casi dell'art. 18, cap.9.
 6. Le spese dell'accertamento del prezzo sono a carico della parte morosa.
 7. La parte non morosa deve comunicare immediatamente alla parte morosa dopo la scadenza della proroga del termine oppure nell'avverarsi di uno dei casi dell'art. 18, cap.9, in via telematica (art. 46), di quale diritto si vuole avvalere. Se la parte non morosa si avvale del diritto dell'intrapresa di un'acquisto di copertura, deve comunicare alla parte morosa tempestivamente il nome dell'incaricato sensale di borsa / agente.
 8. Se la parte non morosa non agisce in corrispondenza al cap.7, ad essa rimane solo il diritto dell'accertamento del prezzo. Lo stesso vale, se un annunciata operazione di copertura non è stata eseguita.
 9. Il competente Tribunale Arbitrale è autorizzato e su domanda di una parte è anche tenuto ad esaminare un eseguita operazione di copertura in base al cap.3 (vendita coattiva, acquisto di copertura) o un accertamento del prezzo in base al cap.4, lettere a) e b). Se alla verifica dell'operazione di copertura o dell'accertamento del prezzo risultasse che questi non sono stati eseguiti regolarmente o che portino ad un risultato evidentemente ingiusto, il Tribunale Arbitrale stesso deve accertare la differenza del prezzo, tenendo conto della situazione del mercato.

Art. 20

Ostacoli per l'adempimento

1. Se dopo la conclusione di un contratto viene impedito il suo adempimento per forza maggiore, divieti di importazione o esportazione nel proprio Paese o all'estero, misure delle autorità o altre circostanze al di fuori della responsabilità di una parte contrattuale, il contratto o la sua parte non eseguita sono sciolti. La parte contrattuale deve informare l'altra parte di questi avvenimenti subito dopo la loro presa a conoscenza.
Se questo viene tralasciato, l'ostacolo per l'adempimento non può essere rivendicato con effetto legale.
2. Se l'adempimento viene ostacolato da avvenimenti elementari o da rivolta, sciopero, serrata, un divieto di carico, o da altre circostanze simili, il termine di adempimento si prolunga per la durata dell'ostacolo, se l'interessato comunica l'ostacolo all'altra parte

contrattuale subito dopo la sua presa a conoscenza o all'inizio del termine di adempimento. Se dopo la scadenza del termine di adempimento, nel caso di contratti con un termine di adempimento di meno di un mese, l'ostacolo supera 30 giorni, o nel caso di contratti con termini di adempimento più lunghi, l'ostacolo supera 45 giorni, il contratto è sciolto senza reciproco pagamento.

3. Se l'interessato si richiama ad un ostacolo per l'adempimento, deve fornire la rilevante prova su richiesta dell'altra parte contrattuale.

VII. Spese straordinarie in base ad avvenimenti non prevedibili

Art. 21

Spese straordinarie

1. Se dopo la conclusione del contratto in occasione della ricezione e/o della fornitura di merce sorgono delle spese aggiuntive, il venditore può addebitare queste spese al compratore, se queste sono state causate da disposizioni dall'alto, i cui effetti concreti, per quanto riguarda la dimensione e il termine dell'onere maggiore, non erano prevedibili da nessuno. Come termine vale la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale Federale, Gazzetta Ufficiale della CEE, o di altri organi ufficiali di pubblicazione.

Tra le spese aggiuntive ci sono tra l'altro l'introduzione di nuove tasse e l'aumento di oneri esistenti.

2. In modo equivalente producono effetto le riduzioni di spese tramite abolizione o diminuzione di questi oneri a favore del compratore.

Esclusi da questo regolamento come sopra sono i cambiamenti dei costi in base a rivalutazioni o svalutazioni.

3. Una parte contrattuale perde i suoi diritti dai capoversi 1) e 2) se essa è morosa.

Art. 22

Base acque normali

Tutti i contratti sono conclusi sulla base di acque normali. Supplementi per acqua alta o acqua bassa nonché supplementi per fermo a causa di ghiaccio vanno a carico del compratore, se stanno in diretta connessione con l'adempimento del contratto.

Il venditore deve fornire le adeguate prove.

VIII. Adempimento in relazione alla quantità

Art. 23

Peso

1. Per il calcolo del peso è decisivo il peso accertato al luogo di adempimento. Il peso deve essere accertato con una idonea bilancia calibrata amministrativamente, non essendo ammessi pesi d'asse.
2. In caso di contratti franco vagone o veicolo stradale oppure franco trasporto è decisivo il peso accertato al luogo di partenza. Se l'accertamento di peso non accade al luogo di partenza, è decisivo il peso accertato al luogo di destinazione. In caso di contratti conclusi franco luogo di destinazione è decisivo il peso accertato alla destinazione.
3. Se l'accertamento del peso avviene tramite peso del mezzo di trasporto vuoto e del mezzo di trasporto pieno, la tara deve essere accertata immediatamente prima del caricamento tramite peso particolare. Se questo è stato tralasciato, il compratore ha il diritto di fare accertare la tara. Se l'accertamento della tara non è avvenuto, per il calcolo è decisiva la tara scritta sul vagone.
4. Il peso accertato della tara di vagone vale fino alla stazione finale.

Art. 24

Adempimento parziale

Ogni rata contrattuale o adempimento parziale viene considerato come contratto indipendente.

Art. 25

Tolleranza nella quantità

1. Se in un contratto viene accordato l'aggiunta "circa" o un'espressione simile, il venditore nell'affare di fornitura ed il compratore nell'affare di collaudo hanno il diritto di fornire o di collaudare fino a 5 % più o meno della quantità contrattuale. Di cui 2 % sono da compensare reciprocamente al prezzo di contratto e la quantità residua al prezzo giornaliero. La clausola circa viene soppressa nella misura in cui il contratto non viene adempito.
2. Per la determinazione del prezzo giornaliero è rilevante il giorno d'adempimento.

3. Se la quantità contrattuale viene limitata da due cifre, nel caso dell'affare di fornitura il venditore e nel caso dell'affare di collaudo il compratore determina la quantità da fornire o da collaudare entro la stipulata tolleranza. Nel caso del non adempimento la quantità media vale come criterio di calcolo.
4. In caso di affari di fornitura il venditore ha il diritto, ed in caso di affari di collaudo il compratore ha il diritto, di ricorrere ad una tolleranza fino al 5 % per ogni adempimento parziale, se questo viene dichiarato al massimo nell'adempimento parziale di volta in volta. Diversamente il diritto di adempiere più o meno si riferisce soltanto alla quantità ancora da fornire o da collaudare.

IX. Adempimento rispetto alla qualità

Art. 26

Qualità e natura (condizione)

1. Se non sussistono accordi circa la qualità della merce commercializzata, valgono le disposizioni della parte B (Disposizioni speciali per il commercio con merce a dettaglio).
2. "Qualità" significa tipo e bontà di una merce. "Natura (condizione)" significa lo stato di una merce, per esempio l'odore, il cambiamento di colore, il riscaldamento, ecc.
3. Le espressioni "ispezionato e considerato idoneo" o "tel quel" esonerano il venditore dalla responsabilità per la qualità e per la natura (condizione) della merce venduta, escluso il caso dell'inganno. Se la consegna non deve avvenire subito, il venditore ha l'obbligo di custodire la merce con la cura del buon commerciante. In caso di mora con la presa in consegna da parte del compratore, le spese dell'ulteriore custodia e della conservazione della merce causate da questa mora vanno a carico dello stesso compratore.
4. Se si vende una quantità parziale di una merce come "ispezionato e considerato idoneo" o "tel quel", il venditore ha il diritto di assegnare a sua scelta una quantità della merce ispezionata al compratore per la presa in consegna.
5. L'espressione "f.a.q." (fair average quality) significa buona qualità media (vedi art. 27, cap.4).
6. Nella misura in cui la fissazione della qualità avviene in forma di un margine (p.es. 75/76 kg/hl), il venditore adempie il contratto se fornisce il valore minimo. In caso di un non raggiungimento del valore minimo un'eventuale minusvalenza è da calcolare in base alla media del margine (p.es. 75,5 kg/hl).

Art. 27

Compravendita su campione – compravendita senza campione

1. In caso di vendita su campione è determinante lo stesso.
2. Se si vende “circa su campione” o “campione di tipo”, sono ammissibili piccole divergenze di colore, granulazione, macinazione, e di corpi estranei.
3. Nell’esame di campioni il compratore deve usare la diligenza del buon commerciante. Il venditore deve far notare al compratore i difetti noti, ma non riconoscibili o riconoscibili soltanto con particolare attenzione (p.es. odore, umidità, infestazione di coleotteri o di acari).
4. Se si è venduta della merce di una specifica provenienza senza campione o “f.a.q.” (art. 26, cap.5), l’accordata provenienza dev’essere fornita in una buona qualità media della raccolta dell’anno in questione al momento del carico. In caso contrario il compratore può chiedere in relazione alla divergenza dalla qualità media una minusvalenza o la ripresa della merce.
5. Se si è venduta della merce di una specifica provenienza senza campione con la condizione “certificato finale determinante”, questo certificato ha validità soltanto per la quantità complessiva, per la quale è stato emesso, però non per quantità parziali.
6. In caso di una vendita “qualità del carico finale” la qualità può essere contestata solo sul luogo del carico; la natura della merce può essere contestata anche sul luogo d’adempimento.
7. Se si tratta di una vendita “qualità e natura (condizione) del carico finale”, la merce fornita può essere contestata solo sul luogo di carico (vedi anche l’art. 26).

Art. 28

Vendita salvo vista e verifica, decisione positiva sul campione e/o fornitura a prova

1. Nella vendita salvo visita e verifica il venditore deve dare tempestivamente l’opportunità per l’ispezione. Il compratore deve eseguire l’ispezione immediatamente e deve comunicare al compratore la sua decisione fino alle ore 13 del giorno lavorativo seguente all’ispezione.
2. Nella vendita su decisione positiva sul campione e/o fornitura a prova il compratore deve comunicare al venditore la sua decisione fino alle ore 13 del giorno lavorativo seguente all’arrivo del campione.

3. Per la merce la cui qualità è da verificare solo tramite particolari esami (p.es. analisi chimiche o tecniche, prove di cottura e test di germinazione), questo termine si prolunga del tempo necessario per la verifica da disporre immediatamente con regolare andamento degli affari.
4. Se il compratore non comunica al venditore la sua decisione entro il termine previsto nei precedenti capoversi 1 e 2, la sua condotta viene considerata come rifiuto.

Art. 29

Merce di uno specifico territorio del produttore, anno di raccolto o di una tipologia di cereale

1. Se si traffica con merce di uno specifico territorio del produttore, anno di raccolto o tipologia di cereale, il venditore deve eseguire il contratto con merce di questo territorio del produttore, anno di raccolto o tipologia di cereale di rispettiva qualità media.
2. Il compratore non è obbligato ad accettare merce di un altro territorio del produttore o di un altro anno di raccolto.

Art. 30

Prodotto o marchio

Se si commercia con un determinato prodotto o con un determinato marchio, si deve eseguire il contratto con una merce di qualità fino ad allora nota.

X. Difetti di qualità

Art. 31

Contestazione

1. Il compratore deve segnalare al venditore una contestazione della merce per un'irregolarità di natura e/o qualità immediatamente dopo l'arrivo della merce, prima del suo scarico, in via telematica (art. 46). In caso di irregolarità delle caratteristiche di qualità espressamente stipulate, da verificare solo tramite un'analisi (art. 36), non è necessaria la contestazione. Il compratore, però, è tenuto ad informare il venditore immediatamente del risultato dell'analisi in via telematica (art. 46).

2. In caso di inosservanza di queste disposizioni la merce viene considerata come accettata qualitativamente, se non si tratta di vizi occulti, cioè di difetti non riconoscibili immediatamente. Per i vizi occulti che non cadono sotto l'art. 37 e che sono sconosciuti ad ambedue le parti contraenti, il venditore risponde soltanto nel caso che questi vizi vengono scoperti e fatti valere entro 20 giorni lavorativi dopo la presa in consegna della merce.
3. Per i vizi che sono noti al venditore, ma che non sono facilmente da verificare per il compratore, il venditore risponde anche dopo il decorrere del termine del capoverso 2.
4. Il compratore deve denunciare al venditore in via telematica (art. 46) eventuali vizi occulti (cap. 2 e 3) immediatamente dopo la loro scoperta.
5. Per la merce imballata dalla fabbrica in sacchi di carta o di plastica vale un termine di contestazione di dieci giorni lavorativi, se la chiusura originale della fabbrica non è rotta. I cambiamenti della merce tramite magazzinaggio inadeguato e tramite influssi esterni durante il magazzinaggio escludono il diritto di contestazione da parte del compratore.
6. Il contestatore deve curare la messa al sicuro dei mezzi di prova tramite l'uso dei campioni tratti in conformità all'art. 33.
7. La contestazione non esonera il compratore dall'obbligo di ricevere la merce e di pagarla conformemente al contratto, escluso il caso della messa a disposizione.
8. Il compratore deve dichiarare in occasione della contestazione della qualità, se accetta la merce contro risarcimento del minor valore, oppure se chiede la messa a disposizione (ripresa della merce). Il diritto della messa a disposizione è sospeso, se il compratore nel frattempo ha spedito oltre la merce completamente o in parte, oppure se non ha salvaguardato la sua identità tramite separazione o tramite altre misure adeguate per provare l'identità della merce.
9. Il compratore, però, mantiene il diritto al risarcimento del minor valore tra la merce come da contratto e quella fornita, se prima della rimozione della merce o prima del suo scaricamento sono stati prelevati dei campioni dall'imballaggio ancora sul luogo della consegna in base all'allegato II.
10. Se la merce contestata è soggetta al deterioramento, il compratore ha l'obbligo di prendere le misure necessarie e possibili al luogo d'adempimento alla conservazione della merce con la cura del buon commerciante, e di informarne tempestivamente il venditore.

Art. 32

Procedura della perizia

1. Se il compratore e il venditore non trovano un accordo sull'ammontare del minor valore o sul diritto di mettere a disposizione la merce, si deve fare la richiesta della perizia (esame della merce).
2. Un esame della merce può essere effettuato anche su intervento di una sola parte, come assunzione di prova a futura memoria tramite la commissione dei periti. In entrambi i casi la procedura viene svolta in modo anonimo, cioè in assenza delle parti e senza rivelare i loro nomi ai periti. Alle parti non spetta nessun influsso alla composizione della commissione dei periti.
3. Se invece in connessione con la contestazione della merce esistono anche delle controversie su altri quesiti, per esempio sul contenuto del contratto, sulla provenienza, ecc, la questione può essere risolta solo tramite l'invocazione del competente Tribunale Arbitrale mediante la promozione di un'azione.
4. I campioni in base all'invocazione della commissione dei periti o del Tribunale Arbitrale [*Per l'invocazione della commissione dei periti valgono le disposizioni del "Regolamento per le Perizie e Assunzioni di Prova a Futura Memoria con le Disposizioni di Attuazione". L'invocazione del Tribunale Arbitrale della Borsa è regolata dal Regolamento del Tribunale Arbitrale (II^a parte dello Statuto della Borsa).*] (allegato II + III delle Usanze della Borsa) e la rilevante domanda di perizia o di assunzione di prova a futura memoria o l'azione devono essere presentati senza indugio alla Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna.

Art. 33

Prelievo di campione

1. Il prelievo di campione spetta al compratore e avviene al luogo d'adempimento.
2. Il venditore ha il diritto di essere presente al prelievo di campione o di farsi rappresentare. Il prelievo di campione deve avvenire tramite persone esperte.
3. Se il luogo di spedizione è il luogo d'adempimento, il compratore deve comunicare al venditore al più tardi al momento del conferimento dell'ordine di caricamento, se si vuole avvalere del suo diritto di prelievo di campione durante il caricamento.

4. Se il luogo di ricevimento è il luogo d'adempimento, il venditore deve comunicare al compratore tempestivamente, se si vuole avvalere del suo diritto di prendere parte al prelievo di campione durante lo scaricamento sul luogo di ricevimento.
5. Il prelievo di campione avviene in base alle disposizioni nell'allegato II + III "Disposizioni sul prelievo di campioni".

Art. 34

Messa a disposizione (rifiuto della merce)

Il compratore, nonostante le disposizioni contrattuali che una fornita merce non conforme al contratto dev'essere assunta con il minor valore, ha il diritto al completo rifiuto della merce, se è stata fornita una merce di un altro tipo, altra provenienza, di un'altra annata, oppure di un'altra natura, tale da non essere idonea a corrispondere allo scopo della compravendita, riconoscibile dalle condizioni del contratto, dalla persona del compratore o dalle altre circostanze della conclusione del contratto, oppure se la merce è stata caricata o offerta in uno stato malato, guasto, o in uno stato da far considerare la sua consegna una violazione dei principi della buona fede nel traffico commerciale.

Art. 35

Fornitura di compensazione

1. Se si è verificata giusta la richiesta del compratore di mettere a disposizione la fornita merce, il venditore ha il diritto e l'obbligo di effettuare una fornitura di compensazione conforme al contratto.
2. Se non ha avuto luogo una fornitura di compensazione, al compratore spettano i diritti in base all'art. 19.

Art. 36

Analisi, analisi successiva

1. Se in un contratto vengono convenute caratteristiche di qualità da verificare soltanto tramite particolari esami (difficili per durata e tecnica), il compratore ha il diritto di disporre, immediatamente dopo la fine dello scarico e con contemporaneo avviso del venditore, le rilevanti analisi.

2. Ambedue le parti hanno il diritto di far eseguire un'analisi successiva immediatamente dopo aver ricevuto la prima analisi e con l'avviso della controparte. In questi casi la media di queste due analisi forma la base della fatturazione.
3. Se in base alle verifiche derivanti dall'analisi e/o analisi successiva bisogna pagare una ricompensa, le spese per tutte le analisi vanno a carico del venditore. Se invece non è da pagare un indennizzo, le spese vanno a carico del compratore.
4. Le prove devono essere esaminate presso istituti di analisi accreditati o certificati secondo la norma DIN EN ISO IEC 17025/2000 nella versione vigente o secondo delle norme paragonabili.

Art. 37

Sostanze indesiderate/vietate e contaminanti

1. In caso di superamento dei valori assoluti massimi stabiliti dalla legge nella merce fornita, il compratore ha il diritto di rifiutare la presa in consegna della merce. Le disposizioni degli artt. 34 e 35 vengono relativamente adoperate.
2. Per quanto riguardano le altre pretese del compratore per sostanze indesiderate/vietate e contaminanti valgono le disposizioni della legge, se non sono stati conclusi, legittimamente, altri accordi.

XI. Pagamento

Art. 38

Luogo d'adempimento per il pagamento

Il luogo d'adempimento per il pagamento è la sede commerciale del venditore oppure la banca da esso indicata.

Art. 39

Pagamento

1. Se le parti non concordano diversamente, il pagamento del prezzo d'acquisto dev'essere effettuato nell'ammontare complessivo senza detrazione di spese altrui, contro fattura con l'aggiunta della copia della lettera di vettura, dell'originale della ricevuta di carico, della conferma di ricevimento o di altri documenti paragonabili, entro un giorno lavorativo

dopo la presentazione della stessa (p.es. per posta o tramite presentazione bancaria), partendo dal compratore. Se tali documenti non possono essere prodotti, a richiesta del compratore il venditore deve addurre la prova della fornitura in un altro modo idoneo.

2. Se è stato convenuto il pagamento contro documento di liberazione, il compratore può chiedere che questo sia firmato dal diretto possessore della merce e che porti l'annotazione che la consegna avviene soltanto contro la restituzione del documento di liberazione.
3. La presentazione dei documenti viene sostituita dalla consegna della merce.
4. Senza previo accordo il venditore non è obbligato ad assumere cambiali e assegni non autenticati o assegni da accreditare. Cambiali e assegni valgono pro solvendo e non pro soluto. Le spese di sconto e le altre spese vanno a carico del compratore.
5. Il compratore non ha il diritto di compensare o di ritenere il prezzo d'acquisto, tranne che il venditore sospenda i pagamenti o che esistano fatti da considerare uguali ad una sospensione dei pagamenti.

Il divieto di compensazione o di ritenzione non vale inoltre nel caso dell'esistenza di crediti in contropartita incontestati o validamente accertati.

Art. 40

Mora nel pagamento

1. Se il pagamento non avviene come negli accordi, il compratore cade in mora senza sollecito.
2. Nel caso di mora nel pagamento al venditore spettano, oltre al diritto di agire in giudizio per il pagamento (dopo la fissazione della proroga del termine in base all'art. 18, cap.4) e salvo i suoi altri diritti in base all'art. 19, gli interessi di mora nel tasso legale dal giorno dell'inizio della mora. Per esercitare questi altri diritti il venditore deve concedere al compratore, minacciando le conseguenze, la proroga del termine di un giorno lavorativo, prevista nell'art. 18, cap.4. Nei contratti che prevedono più quantità parziali da fornire o più rate contrattuali, al venditore spettano i diritti dell'art. 19 sulle future quantità parziali o future rate contrattuali soltanto dopo aver chiesto per la prossima quantità parziale o rata contrattuale il pagamento anticipato o una garanzia bancaria irrevocabile, e se il compratore non ha corrisposto a questa richiesta anche dopo aver avuto concesso dal venditore la proroga del termine di un giorno lavorativo.

3. Se sussistono legittimi dubbi sulla solvibilità del compratore, vale adeguatamente la terza frase del cap.2, anche se sono state convenute altre condizioni di pagamento.

Art. 41

Sospensione dei pagamenti

1. Se una parte contrattuale sospende i suoi pagamenti o se esistono dei fatti da considerare uguali ad una sospensione dei pagamenti, i diritti sull'adempimento del contratto estinguono, se questo non è stato ancora adempito da ambedue le parti. Al posto delle pretese di adempimento va, con la sospensione dei pagamenti o con l'esistenza del fatto da considerare uguale, la pretesa di pagamento della differenza di prezzo tra quello contrattuale e quello giornaliero, da compensare a vicenda.
2. La fissazione del prezzo giornaliero deve avvenire in rispetto alle disposizioni dell'art. 19, cap.4. Come giorno di riferimento vale il giorno lavorativo seguente alla presa di conoscenza della sospensione dei pagamenti o di un fatto da considerare uguale. Le spese della fissazione del prezzo vanno a carico di quella parte che è caduta in difficoltà di pagamento.

Art. 42

Riserva di proprietà

1. La merce o i documenti restano fino al completo pagamento della pretesa di pagamento del prezzo d'acquisto del venditore verso il compratore nella proprietà del venditore.
2. Il trattamento o la lavorazione della merce che è rimasta nella proprietà del venditore, avviene per esso come produttore e nel suo ordine, senza che gliene accrescano degli obblighi. Al venditore spetta la proprietà sull'oggetto nuovo, creato tramite il trattamento o la lavorazione, senza rispetto del tempo e del grado della lavorazione o trasformazione. Nel caso di lavorazione con altra merce, non di proprietà del compratore, al venditore spetta la comproprietà all'oggetto nuovo in relazione del valore della merce riservata rispetto alle altre merci lavorate al momento della lavorazione. Nel caso in cui il compratore acquista (com-)proprietà alla merce riservata del venditore tramite trattazione o lavorazione, malgrado le sopra nominate disposizioni, trasferisce con la conclusione del contratto al venditore la (com-)proprietà alla merce al momento del suo acquisto e custodisce la merce per il venditore. Eventuali diritti alla consegna verso terzi possessori il

compratore cede con ciò al venditore. La merce vale come riservata nel senso di queste disposizioni.

3. Nel caso in cui la merce fornita dal venditore è mescolata o legata con altra merce, il compratore trasferisce al venditore con ciò i suoi diritti di proprietà o di comproprietà sul fondo misto o sull'oggetto nuovo, e li custodisce poi per il venditore. Eventuali diritti alla consegna verso terzi possessori vengono ceduti con ciò al venditore.
4. Il compratore è autorizzato a rivendere la merce di (com-)proprietà del venditore nel regolare commercio, contro pagamento in contanti o con riserva di proprietà. La costituzione in pegno o la cessione fiduciaria gli è interdetta. Il compratore cede al venditore al momento della conclusione del contratto tutti i crediti che gli spettano dalla rivendita, indifferentemente se avvengono prima o dopo la lavorazione, mescolamento ecc, inclusi tutti i diritti accessori nonché eventuali pretese di risarcimento verso un'assicurazione di crediti. Nel caso in cui la merce è solo in comproprietà del venditore, oppure se viene venduta dal compratore insieme con altra merce non di proprietà del venditore – indifferentemente in quale stato – per un prezzo complessivo, la cessione della pretesa con ciò effettuata avviene solo nell'ammontare che è stato fatturato dal venditore al compratore per la rilevante parte della merce.
5. Il compratore è autorizzato, fino alla revoca, a ritirare i crediti spettanti al venditore, che ha acquisito tramite la cessione. Con la revoca questo diritto passa al venditore. Il compratore inoltre deve concedere al venditore in ogni momento l'accesso alla merce, e su richiesta del venditore deve contrassegnare la merce con la denominazione della sua proprietà, e deve dare tutte le richieste informazioni al venditore. Nel caso di mora il compratore, su richiesta del venditore, deve comunicare al suo compratore successivo il trasferimento di credito. Nel caso in cui il compratore riceve cambiali o assegni dalla rivendita ad un terzo, cede il suo credito dalle cambiali o assegni al venditore, e cioè nell'ammontare del credito cedutogli dalla rivendita. La proprietà sul documento di cambiale o di assegno viene trasferita dal compratore al venditore; il compratore deposita il documento per il venditore.
6. Il compratore, nel caso di accessi di terzi sulla merce di proprietà o comproprietà del venditore o sui crediti che gli sono stati ceduti, deve salvaguardare i diritti del venditore e gli deve comunicare immediatamente in via telematica (art. 46) questi accessi.
7. Fin quando sussiste la proprietà del venditore sulla merce fornita, questa dev'essere sufficientemente assicurata dal compratore contro i soliti pericoli. Il compratore cede con ciò al venditore le pretese derivanti da un evento dannoso, in particolare contro

l'assicurazione, per la garanzia delle pretese del venditore fino all'ammontare del suo credito.

8. Il venditore mette a disposizione al compratore su richiesta di quest'ultimo un'eventuale garanzia eccessiva.

XII. Ulteriori disposizioni

Art. 43

Significato di prescrizioni di forma

Le conseguenze giuridiche legate alla non osservanza di certe prescrizioni di forma (p.es. proteste, forma di disdetta) non si verificano, se lo scopo connesso con queste prescrizioni è riconoscibilmente stato raggiunto, sebbene in un'altra forma come quella prescritta.

Art. 44

Diritto applicabile

Le Usanze sono soggette al diritto austriaco. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci dell'11 aprile 1980 (gazz. uff. 96/1988) non trova applicazione.

Art. 45

Giorni lavorativi

1. Come giorni lavorativi valgono i giorni feriali ad eccezione del sabato e del 24 e 31 dicembre.
2. Il giorno della conclusione del contratto e il giorno dell'arrivo di una dichiarazione, con la quale viene fissato un termine, non vengono considerati nel calcolo del termine.
3. Le dichiarazioni che arrivano in un giorno lavorativo dopo le ore 15 valgono come arrivate il giorno lavorativo seguente.
4. Giorni festivi riconosciuti diversamente dalle norme statali o regionali valgono soltanto a favore di quello che in un tale giorno deve fare o ricevere una dichiarazione o eseguire un atto.

Art. 46

Comunicazioni

1. Il termine “scritto” include la corrispondenza telematica e telegrafica nonché ogni altro tipo di trasmissione scritta veloce, come p.es. telefax o e-mail.
2. Venditori o compratori intermedi devono trasmettere immediatamente tutte le comunicazioni.

Art. 47

Provvigione

Il venditore deve pagare all'agente la convenuta provvigione, indifferentemente se il contratto intermediato viene eseguito o annullato, tranne i casi in cui l'agente ha una colpa provabile sul non esperimento o sull'annullamento del contratto.

Art. 48

Ulteriori pretese di pagamento

Tutte le pretese di pagamento (p.es. pretese sulla differenza di prezzo, pretese di interessi, pretese finali), tranne le pretese sul prezzo d'acquisto, devono essere eseguite al massimo 10 giorni lavorativi dopo l'arrivo delle fatture. Dopo la scadenza di questo termine senza esito l'avente diritto può esigere le pretese in via giudiziaria e calcolare gli interessi nel tasso legale.

Art. 49

Estinzione di pretese contrattuali e prescrizione

1. Un contratto si estingue automaticamente, se non avviene un sollecito scritto per l'adempimento del contratto entro tre mesi dopo la scadenza del periodo d'adempimento fissato nel contratto.
2. Se entro il termine nominato nel cap. 1 avviene un sollecito e se il sollecitante non fa valere i suoi diritti contrattuali entro tre mesi dopo il sollecito, il contratto viene considerato estinto, senza reciproco rimborso. Le disposizioni dell'art. 20 rimangono intatte.

3. Del resto le pretese derivanti da contratti prescrivono dopo un anno. La prescrizione inizia a decorrere con la scadenza del mese in cui finisce il termine per l'adempimento.

XIII. Disposizioni speciali per operazioni Cif

Art. 50

Generalità

Se le parti nelle operazioni Cif concordano l'applicazione delle Usanze, le sopra elencate norme vengono modificate o integrate dagli artt. 51-63. Le seguenti disposizioni hanno la priorità.

Art. 51

Definizione delle operazioni Cif

1. Con operazioni Cif ai sensi delle seguenti disposizioni si intendono i contratti che contengono la fornitura della merce franco a bordo nel porto di sbarco incluso il nolo e l'assicurazione fino al porto di destinazione, e per le quali il rischio di trasporto è a carico del compratore.
2. In assenza di eventuali altri accordi, il "peso fornito" e la "qualità fornita" valgono come concordati.

Art. 52

Tempo dell'adempimento

1. Se la vendita è effettuata al carico, il venditore adempie ai suoi obblighi al momento del carico della nave. La data della polizza di carico o della bolla di carico vale come prova del momento del carico, a meno che non sia dimostrata l'inesattezza della data.
2. Nelle vendite a fornitura o con orario di arrivo, la notifica del conducente rappresenta il momento valido per l'adempimento. La notifica può avvenire solo in seguito all'arrivo della nave al porto di destinazione. Per le modalità e la tempistica della notifica si rimanda alle leggi sulla navigazione interna, ai consueti contratti di noleggio e/o alle consuetudini in uso presso il porto di destinazione. Se la notifica avviene prima dell'inizio del termine di adempimento, essa vale come recapitata il primo giorno lavorativo del termine di

adempimento. Tutti i costi supplementari derivanti dalla notifica anticipata vanno a carico del venditore.

3. Se l'adempimento del contratto non avviene entro la fine del termine concordato, dopo la scadenza senza esito della proroga dei termini prevista nell'art. 18 alla parte non morosa spettano i diritti derivanti dall'inadempienza in base all'art. 19.

Art. 53

Destinazione

1. Se le parti non definiscono il porto di destinazione, il venditore ha il diritto di esortare il compratore a recapitare la dichiarazione della destinazione non prima di 15 giorni lavorativi precedenti il periodo di adempimento. Il compratore è tenuto a dichiarare la destinazione entro due giorni lavorativi. Se il contratto prevede un termine di adempimento inferiore ad un mese di calendario, la sopra nominata norma vale in modo proporzionale.
2. Se la dichiarazione della destinazione non perviene al venditore entro i termini, quest'ultimo può destinare la merce ad un luogo che rientri negli accordi, con notifica in via telematica (art. 46) al compratore.

Art. 54

Imbarcazioni

1. Da utilizzarsi sono imbarcazioni buone, adatte al sollevamento e al trasporto delle merci.
2. Il venditore è tenuto a stipulare un contratto di nolo per l'imbarco delle merci con le condizioni consuete al momento e nel luogo del carico.
3. Il venditore è tenuto a esaminare l'imbarcazione disposta prima del carico, verificandone e documentandone l'idoneità al carico. Il venditore è tenuto a risarcire il compratore per eventuali danni occorsi a causa dell'inosservanza di questo obbligo.

Art. 55

Tolleranza sulla quantità

1. Nei carichi su navi per navigazione interna il venditore ha il diritto di caricare il 5 % in eccesso o in difetto, nei carichi su navi marittime fino al 10 % in eccesso o in difetto. Di questo, il 2 % sono da calcolare al prezzo contrattuale, il resto al prezzo giornaliero.
2. Se la quantità contrattuale è limitata da due cifre, il venditore stabilisce la quantità da scaricare entro la quantità concordata. In caso di inadempienza, la quantità media vale come base di calcolo.
3. Se l'adempimento del contratto avviene tramite carichi parziali, ciascun carico parziale vale come contratto separato. Tuttavia, la quantità complessiva caricata deve rientrare nella tolleranza sulla quantità complessiva per il relativo periodo di adempimento concordato.
4. Per il calcolo del prezzo giornaliero si prende a riferimento la data dell'ultimo giorno di sbarco di ciascuna partita nel porto di destinazione. In caso di controversie circa il calcolo del prezzo giornaliero non si può tenere in sospeso l'accettazione dei documenti.

Art. 56

Carichi parziali

Per le vendite pari o inferiori a 200 t la partita deve essere caricata su una nave. Per quantità superiori, il venditore ha il diritto di caricare la merce su più navi; tuttavia in tali casi non sono permessi carichi inferiori a 100 t.

Art. 57

Carichi misti

1. Le merci di tipo e qualità diverse devono essere caricate separatamente.
2. Sulla bolla di carico è necessario indicare se la merce è caricata senza separazione insieme ad un'altra partita dello stesso tipo e qualità. Eventuali danneggiamenti nonché il peso in eccesso o in difetto devono essere suddivisi pro rata sui destinatari. Il venditore deve provvedere alla suddivisione entro 20 giorni lavorativi dal completo scarico della nave. Scaduto tale periodo il compratore ha il diritto di rifiutare la suddivisione o di provvedere egli stesso ad effettuarla.

3. La merce in eccesso deve essere ricompensata al prezzo dell'ultimo giorno di scarico. Se questo non è un giorno lavorativo viene sostituito dal giorno lavorativo seguente. Il prezzo da ricompensare può essere fissato anche dal competente Tribunale Arbitrale. In questo caso le spese per la fissazione sono da suddividere in parti uguali da ambedue le parti.
4. Le ricompense in base al cap.3 vanno calcolate sulla base del peso effettivamente scaricato.
5. Una suddivisione dev'essere effettuata anche nel caso in cui, nonostante la separazione, ha avuto luogo un evidente mescolamento con altre partite dello stesso tipo e qualità.

Art. 58

Avviso di carico

1. Gli avvisi di carico devono contenere informazioni sul nome della nave, il porto di carico, la data della polizza di carico o della bolla di carico e sull'approssimativo peso di carico, e devono essere spediti entro un giorno lavorativo dopo la data della polizza di carico o della bolla di carico in via telematica (art. 46) al compratore.
2. Se l'avviso di carico arriva al compratore solo dopo l'arrivo della nave nel porto di destinazione, il venditore deve sostenere le eventuali spese derivanti.
3. I rivenditori devono inoltrare immediatamente l'avviso di carico in via telematica. Alla trasmissione in via telematica (art. 46) dell'avviso di carico corrisponde l'avviso all'agente del venditore o ad un intermediario, se viene fatto in via telematica. L'avviso deve essere trasmesso da essi immediatamente e, se arriva nel consueto orario d'ufficio, deve essere trasmesso in via telematica lo stesso giorno.
4. Il venditore non è responsabile per eventuali cambiamenti di telescritti e telegrammi. Il venditore ha il diritto di correggere indicazioni erronee. Un'erronea scrittura del nome della nave però può essere corretta solo se con ciò non diventa incerta l'identità della nave. Una correzione deve avvenire al più tardi fino al pagamento dei documenti.

Art. 59

Pagamento alla presentazione dei documenti

1. Il pagamento deve avvenire alla presentazione dei documenti. La polizza di carico e/o la bolla di carico devono contenere un'annotazione se il carico è stato pagato o se viene considerato come pagato. L'ammontare della fattura dev'essere pagato al momento della

consegna dei documenti, e cioè con la detrazione delle spese di nolo, se queste non sono state pagate in anticipo. Le spese di nolo si riducono degli eventuali anticipi che sono stati già pagati.

2. I documenti consistono

a) nel caso di navi marittime:

da una serie completa di semplici polizze di carico di bordo, consistente in almeno due copie o delivery-orders su tali polizze di carico che sono state emesse da un affidabile terzo che ha il legittimo possesso delle polizze di carico;

nel caso di navi interne:

da semplici polizze di carico di navigazione fluviale o bolle di carico navali, ma non delivery-orders;

b) da polizze o certificati assicurativi;

c) da fatture sulla quantità caricata;

d) da documenti diversi eventualmente convenuti.

3. Nel caso delle navi marittime ai documenti deve essere aggiunta una copia del contratto di noleggio o una copia delle condizioni del contratto di noleggio, importanti per il compratore, se la polizza di carico si riferisce a queste condizioni. In questo caso il compratore può chiedere inoltre di poter prendere visione dell'originale contratto di noleggio.

4. In caso di divergenza della polizza di carico o del contratto di noleggio dal contratto di compravendita, il venditore è obbligato a dare, su richiesta, una garanzia bancaria o un'altra sufficiente garanzia, accettata dal compratore. Lo stesso vale nel caso di una fornitura di una serie incompleta delle polizze di carico.

5. Su richiesta del compratore, il venditore deve presentare eventuali ulteriori documenti, se questi nel caso concreto possono essere procurati solo dal venditore (p.es. certificato d'origine). Una non tempestiva procura di tali documenti da parte del venditore non esonera il compratore dal suo obbligo di pagamento. Il compratore però in questo caso ha il diritto di chiedere al venditore la costituzione di una garanzia bancaria.

6. Se i documenti contengono degli errori, il compratore non deve rifiutare la loro accettazione, se una banca di prima classe, residente nel Paese del compratore, presta garanzia.

7. I documenti devono essere presentati al compratore in un giorno lavorativo fino alle ore 12 e deve essere pagato fino alle ore 12 del prossimo giorno lavorativo.

8. Se il compratore rifiuta l'accettazione dei documenti, deve dichiararne immediatamente i motivi a colui il quale glieli presenta.
9. Se il compratore è caduto in mora per il pagamento, vanno adoperate le disposizioni sul non adempimento (art. 19). Il venditore deve comunicare al compratore, di quale diritto si vuole servire. Egli può esercitare questo diritto solo il secondo giorno lavorativo seguente alla comunicazione. Entro questo termine il compratore può ancora effettuare il pagamento; però deve sopportare le spese causate dalla mora.
10. Il compratore è obbligato a prendere in consegna la merce anche nel caso in cui all'arrivo della nave i documenti non sono ancora presenti. Egli è obbligato in questo caso a costituire la garanzia richiesta dalla società di navigazione, però tutte le spese aggiuntive causate dalla presentazione ritardata vanno a carico del venditore.
Attraverso la presa in consegna della merce e la costituzione della garanzia, il compratore non perde i diritti verso il venditore che gli spettano in base ai documenti.

Art. 60

Assicurazione

1. Il venditore deve assicurare la merce alle condizioni usuali presso un buon assicuratore riconosciuto, per la cui solvibilità però non risponde, nella misura del 3 % sul valore della merce convenuto contrattualmente, senza imposta sul valore aggiunto.
2. Dalle polizze o certificati d'assicurazione deve risultare che il premio è stato pagato o che vale come pagato. Nel caso contrario le polizze devono contenere un'annotazione sul fatto che l'assicuratore effettuerà il risarcimento del danno, anche se il premio non è stato pagato. Inoltre le polizze o i certificati devono contenere un'annotazione sul fatto che la somma assicurata e il profitto presumibile saranno pagati per intero in caso di perdita totale o di evento simile.

Art. 61

Avaria

Un'eventuale avaria è a carico del compratore. Il venditore è tenuto a offrire al compratore il supporto necessario all'attuazione.

Art. 62

Sbarco

Lo sbarco avviene in conformità con le consuetudini portuali nel porto di arrivo e secondo gli orari lavorativi usuali in tal luogo. Se i documenti riportano disposizioni diverse, tutti i costi aggiuntivi derivanti vanno a carico del venditore. I costi di sbarco vanno a carico del compratore a partire dalla murata nel caso di imbarcazioni marittime, a partire dalla stiva nel caso di traffico costiero o nella navigazione interna.

Art. 63

Determinazione del peso e prelevamento del campione

1. La determinazione del peso avviene nel porto di imbarco nelle operazioni a peso caricato, nel porto di sbarco nelle operazioni a peso fornito.
2. Il prelevamento del campione avviene nel porto d'imbarco nelle operazioni a qualità e condizioni a carico, nel porto di sbarco nelle operazioni a qualità e condizioni fornite.
3. Il prelevamento del campione deve essere effettuato in osservanza delle disposizioni sul prelevamento dei campioni pubblicate nell'allegato II+III delle Usanze.
4. A scopo di esame di sostanze nocive nel caso di prodotti posti in pericolo devono essere estratti e sigillati due sacchetti campione aggiuntivi.
5. Nelle operazioni a peso e/o qualità o condizione caricate il venditore deve puntualmente notificare al compratore prima delle operazioni di carico che quest'ultimo ha l'opportunità di eseguire controlli. In caso di omissione di tale notifica, la determinazione del peso e il prelevamento del campione devono essere effettuati contestualmente alle operazioni di sbarco.
6. Nelle operazioni a peso fornito e/o qualità e condizioni fornite, il venditore deve puntualmente comunicare al compratore prima dell'inizio delle operazioni di sbarco se egli intende esercitare il suo diritto di controllo durante lo sbarco.

XIV. Disposizioni particolari per le operazioni FOB

Art. 64
Generalità

Se nelle operazioni FOB le parti concordano l'applicazione delle Usanze, le sopra riportate normative degli artt. 1-49 sono modificate o integrate dagli artt. 65-76. Le disposizioni seguenti sono prioritarie.

Art. 65
Definizione di operazione FOB

Con vendite FOB ai sensi delle seguenti disposizioni, si intendono le operazioni nelle quali il venditore deve consegnare la merce nell'imbarcazione designata dal compratore presso il luogo di imbarco concordato. Nolo, premio assicurativo e rischio di trasporto sono a carico del compratore.

Art. 66
Tolleranza sulla quantità

1. Nell'offerta di navi per navigazione interna il compratore ha il diritto di prendere in consegna il 5 % in eccesso o in difetto, nell'offerta di navi marittime fino al 10 % in eccesso o in difetto. Di questi, il 2 % sono da calcolare al prezzo contrattuale, il resto al prezzo giornaliero.
2. Se la quantità contrattuale è limitata da due cifre, è il compratore a stabilire la quantità da ricevere entro la quantità concordata. In caso di inadempienza, la quantità media vale come base di calcolo.
3. Se la ricezione della merce definita contrattualmente avviene tramite carichi parziali, ciascun carico parziale vale come contratto separato. Tuttavia, la quantità complessiva ricevuta deve rientrare nella tolleranza della quantità complessiva del relativo periodo di adempimento concordato.
4. Per il calcolo del prezzo giornaliero vale la data dell'ultima polizza di carico emessa. In caso di controversie circa il calcolo del prezzo giornaliero non si può tenere in sospeso l'accettazione dei documenti.

Art. 67

Denominazione del porto / luogo di imbarco

1. Se un contratto definisce più di un porto o luogo di imbarco, il venditore, su richiesta del compratore, è tenuto a spedire al compratore in via telematica (art. 46) entro due giorni lavorativi in ricezione presso il compratore il porto o luogo d'imbarco; tuttavia non è tenuto a dare tale indicazione prima di 10 giorni lavorativi precedenti l'inizio del periodo d'adempimento. Se il venditore non adempie ai suoi obblighi, il compratore ha il diritto di fissare in via telematica una proroga di un giorno lavorativo e dopo la scadenza senza esito di tale proroga, può rivendicare i diritti per non adempimento secondo l'art. 19.
2. Indipendentemente dalle normative riportate sopra, il venditore ha il diritto di rendere noto in ogni momento il porto o luogo di carico, anche senza richiesta.

Art. 68

Imbarcazioni

1. Da utilizzarsi sono imbarcazioni buone, adatte al sollevamento e al trasporto delle merci.
2. Prima del carico, il venditore è tenuto ad esaminare l'imbarcazione disposta, verificandone e documentandone l'idoneità al carico. Il venditore è tenuto a risarcire il compratore per eventuali danni occorsi a causa dell'inosservanza di questo obbligo.

Art. 69

Designazione della nave

1. Il compratore deve notificare il nome della nave e la quantità approssimativa da caricare almeno tre giorni lavorativi prima della disponibilità al carico prevista, in ricezione al venditore in via telematica (art. 46). Entro tale termine, il compratore ha il diritto di sostituire la nave designata con un'altra nave.
2. Se l'offerta della nave non corrisponde alla designazione, il compratore ha il diritto di effettuare una nuova designazione. In tal caso, il venditore ha il diritto di pretendere dal compratore i costi diretti derivanti da tale sostituzione.

Art. 70

Tempi di adempimento

1. Nelle operazioni con ritiro FOB il venditore deve consegnare la merce nella nave designata e offerta dal compratore in conformità con l'art. 69 secondo le consuetudini portuali nel porto di imbarco.
Il venditore è tenuto all'osservanza delle clausole di avviso e di calcolo del tempo dei contratti di noleggio consueti delle condizioni delle polizze di carico delle navi di navigazione interna o delle bolle di carico.
2. Nelle operazioni FOB il compratore deve offrire l'imbarcazione entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La richiesta può essere presentata già prima dell'inizio del periodo d'adempimento con effetto al primo giorno lavorativo del termine di fornitura. Se l'offerta della nave non avviene entro i termini, il venditore ha il diritto di fissare al compratore una proroga di tre giorni lavorativi e dopo la scadenza senza esito di tale proroga, può rivendicare i diritti derivanti per inadempienza secondo l'art. 19.
3. Il venditore è tenuto a caricare la nave dichiarata pronta nel periodo di imbarco, anche dopo la scadenza di tale periodo. Eventuali costi aggiuntivi conseguenti al superamento dei tempi di imbarco o di fornitura sono a carico della parte responsabile di tale superamento.
4. Se entro il periodo di imbarco concordato non viene offerta alcuna nave pronta al carico, al venditore spettano i diritti per inadempienza secondo l'art. 19.

Art. 71

Tempi di adempimento nelle forniture franco banchina

Nelle operazioni franco banchina, il venditore deve richiedere al compratore il conferimento alla stiva dietro designazione della nave marittima. Il compratore, o suo incaricato, deve essere in possesso della richiesta almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di sbarco della nave marittima. Il compratore deve prendere in consegna la merce in ordine temporale, a seconda di come essa è fornita dalla nave marittima. Una non puntuale disposizione della stiva autorizza il venditore ad immagazzinare la merce a rischio e pericolo del compratore, senza dover fissare una proroga.

Art. 72

Pesatura

Il venditore è obbligato a predisporre la regolare pesatura della merce durante le operazioni di carico e ad esibire gratuitamente il certificato di un addetto alla pesatura riconosciuto, a meno che non si esegua una determinazione comune del peso.

Art. 73

Assicurazione

1. Il compratore deve assicurare la merce nella valuta del prezzo contrattuale alle condizioni usuali presso buoni assicuratori riconosciuti nella misura del 3 % superiore al prezzo contrattuale.
2. Il compratore è tenuto, su richiesta del venditore, a consegnargli entro l'inizio delle operazioni di carico una polizza assicurativa o un certificato di assicurazione o un equivalente documento di copertura assicurativa. Se il compratore non adempie puntualmente a questa richiesta, il venditore è autorizzato a stipulare un'assicurazione equivalente per conto del compratore.

Art. 74

Prelevamento di campioni

1. I campioni devono essere prelevati e/o sigillati durante il carico dal venditore insieme al compratore o dai loro rappresentanti. Il prelevamento e il sigillo dei campioni sono a carico di entrambe le parti ognuna per conto proprio. Se una parte rifiuta il prelevamento e il sigillo comune dei campioni, oppure se essa non è presente o non è rappresentata, la controparte può unilateralmente prelevare, sigillare e piombare i campioni. Non è necessario eseguire il prelevamento di campioni se il compratore vi rinuncia espressamente.
2. Il prelevamento del campione deve essere effettuato nel luogo di carico secondo le disposizioni sul prelevamento di campioni pubblicate negli allegati II+III delle Usanze della Borsa.
3. A scopo di esame di sostanze nocive nel caso di prodotti posti in pericolo devono essere estratti e sigillati due sacchetti campione aggiuntivi.

4. Se sussistono divergenze di opinioni sul fatto che il compratore possa o non possa rifiutare la presa in consegna della merce conferita per il carico, i campioni devono essere prelevati, sigillati e piombati separatamente. Su richiesta del compratore o di un suo rappresentante si devono sigillare insieme ulteriori campioni in provette di vetro, plastica o di lamiera ermetiche. L'art. 32 trova applicazione mutatis mutandis.

Art. 75

Rifiuto al ritiro

1. Se sussistono divergenze di opinione sul fatto che il compratore possa o non possa rifiutare la presa in consegna della merce conferita per il carico, egli, al massimo il giorno lavorativo dopo il prelevamento del campione, può fare una richiesta di perizia in base all'art. 74, cap.4.
2. Il rifiuto al ritiro è giustificato, se non è possibile pretendere ragionevolmente dal compratore la presa in consegna della merce.

Art. 76

Rivendicazioni in caso di qualità/condizioni carenti

1. Se una merce risulta non conforme ai termini contrattuali, il compratore ha il diritto di pretendere dal venditore il pagamento di un indennizzo del valore minimo.
2. Se a causa di divergenze di analisi, il valore minimo supera il 10 % del prezzo contrattuale, il compratore ha il diritto di pretendere il ritiro della merce con contestuale risarcimento del prezzo di compravendita della merce e dei costi e interessi generati in relazione alla merce. Presupposto per la concessione del diritto di ritiro è che la merce si trovi ancora a bordo della nave o che sia stoccata separatamente nel porto di sbarco e che se ne possa dimostrare l'identità. In tali casi il compratore può inoltre rivendicare il risarcimento dei danni, ovvero la differenza tra il prezzo contrattuale e il prezzo giornaliero all'ultimo giorno di carico della nave nel porto di carico della rispettiva partita.

Allegato I

Direttive per l'esecuzione di operazioni di copertura e determinazioni dei prezzi

A. Operazioni di copertura

(Vendita a iniziativa personale, acquisto di copertura)

1. Un'operazione di copertura ha come obiettivo nel caso di una vendita a iniziativa personale, di realizzare sul mercato il prezzo più alto possibile per la merce da vendere, nel caso di un acquisto di copertura, di acquistare la merce al prezzo più basso sul mercato. In un'operazione di copertura pertanto occorre consultare la più ampia cerchia possibile di aziende pertinenti.
2. Il sensale/agente incaricato di un'operazione di copertura deve ricevere un contratto scritto da parte del committente e la conferma scritta (art. 46) se l'incarico è commissionato a voce o telefonicamente. Devono essere lì riportate tutte le condizioni essenziali del contratto incompiuto ad eccezione del prezzo. Il sensale/agente che ha mediato il contratto non compiuto non può essere incaricato ad eseguire l'operazione di copertura.
3. La fissazione del giorno di copertura in base all'art. 19, cap.3 è competenza del committente che è anche responsabile per la determinazione di questo giorno. In tale consultazione il sensale/agente incaricato deve indicare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e per quanto tempo esse debbano essere valide dopo la scadenza di tale periodo.
4. Il committente può escludere la parte morosa dall'operazione di copertura se sussistono motivi particolari. In merito alla legittimità di una tale esclusione, in caso di controversia decide il Tribunale Arbitrale. Il committente deve informare il sensale/agente per iscritto (art. 46) di una disposizione in tal senso. Il sensale/agente non dovrebbe escludere di propria iniziativa la parte morosa.
5. L'entrata del committente non è consentita, se il committente è l'unico a offrire e la merce offerta come a magazzino non è disponibile oppure la merce non è fornibile nei contratti con scadenze successive al rispettivo momento valido.
6. Il sensale/agente deve redigere un verbale sull'esecuzione dell'operazione di copertura, in cui siano definite le condizioni contrattuali, le aziende consultate e i risultati della consultazione. Dopo l'esecuzione dell'operazione di copertura, il verbale deve essere firmato e conservato, a disposizione del Tribunale Arbitrale in caso di eventuale verifica dell'operazione di copertura.

7. Le provvigioni/tariffe del sensale devono essere comprese nel prezzo. Esse devono essere rese note nella consultazione e sono a carico del venditore. Nel caso in cui non si possa eseguire un acquisto di copertura per mancanza di offerte deve essere corrisposta l'intera provvigione. Se il contratto viene ritirato prima della stipula della consultazione, il sensale/agente incaricato deve essere indennizzato dei suoi costi nella metà della provvigione cui avrebbe avuto titolo per l'esecuzione dell'operazione di copertura.

B. Determinazioni del prezzo

1. Il sensale/agente incaricato della determinazione del prezzo è perito. La sua determinazione del prezzo è in termini legali una cosiddetta "perizia arbitrale". Essa deve essere condotta secondo buona fede e, se la documentazione propria non è sufficiente, secondo una consultazione sufficiente del mercato e tenendo in considerazione le quotazioni della rispettiva sede della borsa. Se le ricerche danno come risultato prezzi diversi fra di loro, il sensale/agente incaricato, nella sua veste di perito deve decidere qual è il prezzo valido. E' pertanto autorizzato a non prendere in considerazione indicazioni di prezzi non serie ed estreme, se queste si riferiscono comparativamente a quantità troppo piccole o troppo grandi e pertanto non rappresentative.
2. Al sensale/agente incaricato spetta il compito di determinare il prezzo anche se al giorno di riferimento non ci sono state offerte per la merce in questione. In tal caso egli deve ricorrere ai prezzi validi il giorno precedente e quello successivo al giorno di riferimento e ai prezzi delle merci comparabili per impiego e consuetudini commerciali e quindi valutare la merce in questione al giorno di riferimento.
3. Se per la determinazione del prezzo sono necessarie in primo luogo informazioni su particolari proprietà o caratteristiche della merce, il sensale/agente incaricato può richiedere le informazioni necessarie presso le autorità, le istituzioni o le organizzazioni competenti. L'utilizzo di informazioni fornite per la determinazione del prezzo deve essere riportato nel certificato.
4. I certificati devono essere personalmente firmati dal sensale/agente incaricato con il proprio nome con l'aggiunta della propria ditta. Nella sua documentazione, il sensale/agente deve annotare la modalità con la quale egli è arrivato alla sua determinazione del prezzo, in modo tale da poter dare chiarimenti al Tribunale Arbitrale in caso di verifica della determinazione del prezzo.

5. I principi stabiliti trovano rispettivamente applicazione per la determinazione del prezzo da parte del Tribunale Arbitrale in base all'art. 19, cap.4.

C. Provvigione per le operazioni di copertura e oneri in caso di determinazione del prezzo

La Camera della Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna definisce le provvigioni da corrispondere nelle operazioni di copertura e gli oneri delle determinazioni di prezzo.

Allegato II

Disposizioni sul prelevamento di campioni di cereali e foraggi

- I. Nelle merci alla rinfusa il prelevamento del campione deve essere fatto sulla merce in scorrimento in egual modo durante il carico e lo scarico. Il luogo del prelevamento del campione deve essere adeguato per tale prelevamento di campione e il più vicino possibile allo spazio di carico. Il materiale della campionatura deve essere raccolto, miscelato, ridotto tramite provette o sistemi analoghi separatamente per ciascuna partita e inserito nei sacchetti o nelle provette descritte in seguito più dettagliatamente.
- II. Nel caso in cui la campionatura debba essere eseguita su materiale in sacchi, il materiale di campionatura deve essere prelevato durante il carico o lo scarico in egual modo tramite un incisore. Dal materiale così ottenuto si eseguono i campioni come prescritto al comma I.
- III. Nel caso di merce immagazzinata, alla rinfusa o in sacchi, il prelevamento dei campioni deve essere suddiviso in egual modo da diversi punti e strati, tramite adeguati strumenti di campionatura. L'esecuzione dei campioni avviene conformemente al comma I.
- IV. Nei carichi/forniture su carro merci o automezzo, il prelevamento del campione avviene tramite incisore o strumento di campionatura automatico, conforme alle normative ISO/ICC- o simili. In tale contesto, motrici e rimorchi valgono come una unità. Il prelevamento del materiale di campionatura deve essere condotto in egual modo per ogni 5 t iniziate. Dal materiale così ottenuto si eseguono i campioni come prescritto al comma I.
- V. Nei carichi navali occorre raccogliere, miscelare e ridurre con divisore di campioni o sistema comparabile separatamente il materiale di campionatura ogni 250 t per quantitativi di carico fino a 1.000 t; ogni 500 t per carichi fra 1.000 t e 5.000 t e ogni 1.000 t per carichi superiori a 5.000 t. Il materiale di campionatura così ottenuto è inserito nei sacchetti o contenitori dettagliatamente descritti al comma VI e più precisamente ogni 250 t o 500 t o 1.000 t e il resto se supera il 10 %. Nelle compensazioni del valore minimo, la base di calcolo è rappresentata dalla media ottenuta.
- VI. Per il procedimento arbitrale e le analisi occorre riempire e munire di dicitura due contenitori di vetro, di lamiera o di plastica e due sacchetti. Se è richiesta la determinazione del peso naturale, occorre prelevare un ulteriore campione in sacchetto.

- VII. I sacchetti per il materiale di campionatura devono essere di tessuto o di materiale a tenuta, permeabili all'aria e non devono essere stati utilizzati precedentemente. I contenitori dei campioni devono essere riempiti con almeno 1.000 g di materiale di campionatura e devono essere completamente sigillati e piombati.
- VIII. Indipendentemente dalle normative delle Usanze, in considerazione della tracciabilità si possono prelevare ulteriori campioni.
- IX. Per le sostanze liquide o semiliquide, il prelevamento del campione deve essere effettuato con pipetta per liquidi o altro strumento adeguato allo scopo in modo eguale, tenendo in considerazione le caratteristiche della tipologia merceologica e dei contenitori per il trasporto o l'immagazzinaggio, utilizzando contenitori di vetro o di plastica che devono contenere circa 0,5 litri.
- X. La merce che perviene danneggiata o in cattivo stato deve essere accuratamente separata e classificata durante lo scarico. Di ogni grado del danneggiamento devono essere sigillati o piombati in sacchetto quattro campioni immediatamente dopo la fine delle operazioni di scarico, indipendentemente dalla quantità e dal numero dei destinatari. I sacchetti dei campioni devono essere muniti della denominazione con la relativa quantità e la classe. Su richiesta di una delle parti, insieme le parti devono sigillare o piombare ulteriori campioni in recipienti ermetici.
- XI. Se si deposita un certificato di campionatura, esso deve riportare i seguenti dati:
- a) numero del campione
 - b) luogo e data del prelevamento
 - c) nome del fornitore e del destinatario
 - d) denominazione, nome e/o numero del mezzo di trasporto o del luogo di deposito
 - e) quantità rappresentata dal campione e quantità complessiva della partita, imballo e denominazione della merce
 - f) tipologia e aspetto del sigillo e della piombatura
 - g) numero complessivo dei campioni prelevati
 - h) dichiarazione che gli addetti alla campionatura hanno personalmente prelevato i campioni e che sono stati presenti fino all'apposizione del sigillo
 - i) firma dell'addetto alla campionatura:

Se non si deposita un certificato della campionatura, è sufficiente riportare sull'etichetta i dati come indicato ai punti a) fino a e).

I dati mancanti o incorretti possono essere integrati o rettificati in seguito, ammesso che ciò non metta in dubbio l'identità dei campioni con la merce fornita.

XII. In assenza di disposizioni diverse, l'addetto o gli addetti alla campionatura devono conservare i campioni per almeno 6 mesi.

Allegato III

Prelevamento di campione e disposizioni di analisi per i semi da olio

I. Prelevamento della campionatura:

Nelle merci alla rinfusa il prelevamento del campione deve essere fatto sulla merce in scorrimento durante il carico o lo scarico con un incisore o con una pala o con un prelevatore automatico riconosciuto. Il prelevamento del materiale di campionatura deve avvenire in egual modo. Se si utilizza un prelevatore automatico di campione riconosciuto, questo deve essere impiegato in modo da raccogliere almeno la stessa quantità del prelevamento di campione eseguito a mano.

I campioni devono essere prelevati dalle parti insieme o dai loro rappresentanti nel luogo di adempimento e devono essere sigillati o piombati. Se una parte rifiuta il prelevamento comune del campione o se non è rappresentata, la controparte ha il diritto di far eseguire le campionature ad un addetto esperto alla campionatura o ad un addetto alla pesatura.

II. Carico con imbarcazione:

Il materiale di campionatura nelle imbarcazioni da 500 tonnellate ciascuna e per il resto, se supera le 50 tonnellate, deve essere raccolto e miscelato separatamente. Il materiale di campionatura così ottenuto è inserito nelle provette dettagliatamente descritte al comma V. Devono essere riempite e munite di etichetta quattro provette.

III. Carico su carro merci o automezzo:

Nei carichi su carro merci o su autocarro il materiale di campionatura deve essere prelevato almeno in tre diversi punti dell'unità di trasporto, in modo da costituire una media rappresentativa. In questo contesto, motrice e rimorchio valgono come singola unità. Il materiale di campionatura così ottenuto è inserito nelle provette dettagliatamente descritte al comma V. I campioni devono essere prelevati e sigillati come descritto al comma II.

IV. Merce a deposito:

Nella merce stoccata alla rinfusa il prelevamento del campione per ogni 50 tonnellate deve essere eseguito da almeno 10 punti o strati diversi della partita. Il materiale di campionatura così ottenuto è raccolto, miscelato e inserito in due provette del tipo dettagliatamente descritto al comma V. Per ciascuno occorre riempire e munire di etichetta quattro provette.

V. Provette per il prelevamento di campioni:

Nelle singole provette occorre inserire almeno 500 grammi di materiale di campionatura. Devono essere utilizzate fiali di vetro o plastica ermetiche, pulite o sacchetti di plastica a chiusura ermetica. Le chiusure di queste provette devono essere completamente sigillate o piombate. Non sono permesse le provette in lamiera.

VI. Danneggiamenti/ condizioni:

La merce che perviene danneggiata o in cattivo stato deve essere accuratamente separata e classificata durante lo scarico. Di ogni grado del danneggiamento devono essere sigillati quattro campioni immediatamente dopo la fine delle operazioni di scarico, indipendentemente dalla quantità e dal numero dei destinatari. I campioni devono essere sigillati insieme in provette ermetiche di vetro o plastica con indicazione della relativa quantità e classe.

VII. Analisi:

Durante la presa in consegna o il ritiro della merce, il compratore o il suo rappresentante deve inviare i campioni alla sede di analisi concordata entro sette giorni lavorativi dalla fine del prelevamento del campione. Non è necessario notificare al venditore lo stato dei campioni. Il compratore deve inviare il certificato al venditore entro sette giorni lavorativi dal ricevimento.

Ciascuna delle parti ha il diritto di richiedere una controanalisi. In tal caso la controparte deve essere informata della prima analisi in forma scritta al massimo entro il settimo giorno lavorativo dopo il ricevimento del certificato.

Ciascuna delle parti ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento una terza analisi. La controparte deve esserne informata per iscritto entro il settimo giorno lavorativo dal ricevimento del certificato della seconda analisi. I risultati della terza analisi hanno rilevanza solo se i risultati della prima e seconda analisi del relativo valore del campione divergono fra di loro di più di 0,2 punti percentuali.

Gli intermediari delle vendite o degli acquisti devono inoltrare i certificati e la comunicazione circa la richiesta di un'ulteriore analisi entro tre giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Le analisi sono eseguite secondo i metodi ISO.

VIII. Calcolo delle analisi:

La base di calcolo per il rispettivo valore del campione si ottiene con la media delle due analisi che si avvicinano maggiormente o in caso di pari differenze, dall'analisi media. Per il calcolo della compensazione, si prende come base la media ottenuta.

IX. Costi di invio delle campionature e delle analisi:

I costi dell'invio delle campionature e delle analisi per la prima analisi sono a carico del venditore.

I costi di invio delle campionature e delle analisi per la seconda analisi sono a carico del richiedente.

I costi di invio delle campionature e delle analisi per la terza analisi sono sostenute da ambo le parti in ragione della metà ciascuna. Se i risultati della terza analisi sul valore del campione non rilevano alcuna anomalia, i costi del relativo valore del campione e del suo invio sono a carico del richiedente.

X. Etichetta del campione e certificato di analisi:

L'etichetta del campione deve riportare i seguenti dati:

- numero del campione
- luogo e data del prelevamento del campione
- nome del fornitore e del destinatario
- denominazione, nome e/o numero del mezzo di trasporto o del luogo di deposito
- quantità rappresentata dal campione e quantità complessiva della partita, imballo e denominazione della merce

Il certificato di analisi deve inoltre riportare i seguenti dati:

- tipologia e aspetto del sigillo e/o della piombatura
- tipologia e aspetto della provetta
- peso del campione

I dati mancanti o incorretti possono essere integrati o rettificati in seguito, ammesso che ciò non metta in dubbio l'identità dei campioni con la merce fornita.

XI. Conservazione dei campioni:

In assenza di diverse disposizioni da parte dei contraenti, i periti addetti alla campionatura sono tenuti a conservare i campioni per 6 mesi.

Allegato IV

BORSA PER I PRODOTTI AGRICOLI A VIENNA

1020 Vienna, Taborstrasse 10

_____, il

Contratto n. _____

In base alle Usanze della Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna e in base alle Condizioni in seguito e a tergo stabilite, e nel caso di controversie con la sottomissione di ambedue le parti alla sentenza inappellabile ed esecutiva del Tribunale Arbitrale di questa Borsa che deve applicare il diritto austriaco, si conferma la conclusione del seguente contratto:

Compratore: _____

Venditore: _____

Agente: _____

Quantità: ca. _____ in parole: ca. _____

Merce: _____

Qualità e natura: _____

Prezzo per 1.000 kg: _____ in parole: _____

Parità di nolo: _____

Imballaggio (alla rinfusa, in sacchi, ecc.): _____

Periodo di fornitura: (carico/imbarcazione*): _____

Calcolo del peso: _____

Accertamento di qualità: 1) (in base alle Usanze della Borsa*) _____

2) _____

Condizioni di pagamento: _____

Mora nel pagamento: In caso di mora nel pagamento vengono calcolati _____ % p.a. di interessi di mora. Contestazioni di peso o di qualità n o n autorizzano il compratore a ritardare i pagamenti.

Altre condizioni: Le “Condizioni Generali di Contratto”, riportate a tergo, e le “Condizioni convenute in modo particolare” sono una parte integrante di questo contratto e vengono riconosciute come valide.

Validità del contratto: La copia del contratto, firmata regolarmente, deve essere ritornata immediatamente all'altra parte contraente. La non osservanza di questa disposizione non influisce sulla validità del contratto.

Clausola del valore minimo: Se la merce fornita non corrisponde alle condizioni del contratto, essa deve essere assunta con il valore minimo stabilito dal Tribunale Arbitrale della Borsa o dalla Commissione dei Periti della Borsa, se non sono date le premesse dell'art. 34 delle Usanze della Borsa.

Firma:

* cancellare ciò che non interessa! _____
 come compratore/venditore*

Condizioni Generali di Contratto

Prezzo: Il prezzo si intende sulla base dei noli, tassi di cambio, oneri, dazi, imposte e tasse pubbliche, validi nel momento della conclusione del contratto. Ogni aumento o entrata in vigore di tasse dopo la conclusione del contratto va a carico del compratore, e ogni riduzione e abolizione va a favore del compratore.

Giorno di riferimento: come giorno di riferimento vale il momento dell'adempimento in base alla convenuta clausola di fornitura. Se il prezzo della merce è regolato pubblicamente vale per il calcolo la normativa pubblica.

Ostacoli di fornitura (forza maggiore): Per gli ostacoli di fornitura valgono le disposizioni dell'art. 20 delle Usanze della Borsa sugli ostacoli di fornitura.

Riserva di proprietà: Valgono le disposizioni dell'art. 42 delle Usanze della Borsa.

Accordi orali: Cambiamenti o accordi differenti necessitano dell'immediata conferma scritta.

Competenza del Tribunale Arbitrale della Borsa: La competenza del Tribunale Arbitrale della Borsa per i Prodotti Agricoli a Vienna, certificata con questo contratto, vale anche per tutti i contratti, conclusi in futuro tra le parti, riguardanti tutti i prodotti di questa Borsa. La validità di questa stipulazione, però, per ulteriori contratti da stipulare, può essere revocata unilateralmente per iscritto in ogni momento. Questa competenza si estende anche su controversie tra le parti contraenti e l'intermediario dell'affare, se le parti contraenti hanno accettato senza opporsi contratti firmati dall'intermediario che contenevano la disposizione che le controversie dal contratto vengono giudicate dal Tribunale Arbitrale di questa Borsa.